

Allegato "B" sub n.40333/14310

S T A T U T O

della "Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina"

con sede in Rovereto (Tn)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Rovereto (Trento), all'indirizzo risultante dal Registro delle Associazioni riconosciute tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento.


L'Associazione potrà istituire sul territorio di competenza sedi decentrate, succursali, agenzie ed uffici destinati allo svolgimento dell'attività associativa.


Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue la finalità di promozione turistica dell'ambito territoriale dei Comuni di Rovereto, Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.





Art. 5 - Attività

Allo scopo di conseguire le finalità di cui all'art. 4, l'Associazione opera per la realizzazione delle seguenti attività:

1. servizi di informazione ed assistenza turistica;
2. iniziative di marketing turistico;
3. iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico del proprio ambito di riferimento;
4. intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici dell'ambito di riferimento o allo stesso connessi.

L'attività di cui al precedente punto 4. può essere svolta anche in via indiretta tramite i soci.

L'Associazione, al fine di migliorare il proprio assetto economico-patrimoniale, potrà svolgere attività di cessione di beni e/o prestazioni di servizi aventi connessione o riferimento con le attività di cui al precedente capoverso.

L'attività sarà svolta a favore dell'intero territorio di riferimento e di tutti gli operatori economici interessati. La fruizione dei servizi forniti dovrà essere assicurata a chiunque in condizioni di parità di trattamento.

L'Associazione potrà costituire ovvero partecipare ad organizzazioni (consorzi, società, fondazioni, ecc.) le cui finalità siano compatibili con la propria, nonché stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché con imprese e liberi professionisti.

L'Associazione potrà procedere a fusioni con altre associazioni simili.

L'Associazione è retta da principi di democratica partecipazione dei soci all'attività ed alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi societari.

## TITOLO II

### ASSOCIATI


#### Art. 6 - Associati

Possono essere associati:

1. I Comuni dell'ambito territoriale di cui all'art. 4.
2. Il Comprensorio C10;
3. Associazioni di categoria;
4. Imprenditori ed operatori del settore turistico, o allo stesso connesso, operanti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4;
5. Liberi professionisti operanti nel settore del turismo o allo stesso collegato, operanti nell'ambito territoriale di cui all'art. 4;
6. Aziende per il turismo limitrofe o comunque interessate a partecipare all'attività dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è comunque aperta a tutti i soggetti aventi interesse diretto o indiretto alla promozione turistica dell'ambito di cui al precedente art. 4.

i soci dell' "Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina"



|  |  |
|--|--|
|  | si distinguono in:   |
|  | a) Soci Istituzionali;   |
|  | b) Soci Fondatori;   |
|  | c) Soci Ordinari;  |
|  | d) Soci Benemeriti.  |
|  | Sono "Soci Istituzionali" i Comuni dell'ambito territoriale di cui all'art. 4 ed il Comprensorio C10.  |
|  | I "Soci Istituzionali" risultano nell'elenco generale dei soci.  |
|  | Sono "Soci Fondatori" i soggetti che, oltre i Comuni, hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione. I "Soci Fondatori" risultano nell'elenco generale degli associati.   |
|  | Sono "Soci Ordinari" coloro che aderiscono alla Associazione ed effettuano il normale versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I "Soci Ordinari" risultano nell'elenco generale dei soci.   |
|  | Sono "Soci Benemeriti" coloro che effettuano all'Associazione versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo o che si sono distinti per particolari meriti. I "Soci Benemeriti" sono nominati dall'Assemblea, risultano nell'elenco generale dei soci, sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e non hanno diritto di voto. |
|  | Ai soci, esclusi quelli Benemeriti, è richiesto il versamento di una quota annua di partecipazione.  |

La quota associativa deve essere versata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per il rinnovo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno sociale.

La qualifica di socio è trasmissibile in caso di:

1. decesso del socio;
2. trasferimento dell'azienda di proprietà del socio.

Il trasferimento della partecipazione deve essere richiesto dagli eredi o dal cessionario entro 120 giorni dalla data in cui è intervenuto il decesso o il trasferimento dell'azienda

ed il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissio-

ne iniziale. Il subentrante prosegue il rapporto associativo

con gli stessi diritti ed obblighi del precedente socio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associa-

tivo nonché delle modalità associative. E' espressamente e-


sclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

#### Art. 7 - Quote e contributi

Le quote di partecipazione per tutti i soci sono così stabilite:

- una quota di ammissione iniziale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per i Soci Istituzionali, di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per i Soci Fondatori non istituzionali e di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) per tutti gli altri Soci;
- una quota annuale.





er- blea, in appello.

one Art. 9 - Diritti dei soci

gni i soci, godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché, ad esclusione

lea di quelli benemeriti, dell'elettorato attivo e passivo.

I- La qualifica di socio da diritto a partecipare alle iniziati-  
ve dell'Associazione.

Euro Art. 10 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

i soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti

zio- casi:

buti 1. per dimissione volontaria;

lari 2. per scioglimento dell'Associazione;

enti, 3. per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote so-  
ciali oltre il 30 novembre di ogni anno.

zzati Il Consiglio Direttivo può, in casi particolari, autorizzare  
il pagamento della quota del socio moroso anche trascorso il  
termine del 30 novembre, reintegrando il socio in tutti i

e una suoi diritti e doveri, ivi compresa l'anzianità di partecipa-  
zione all'Associazione;

scrit- 4. per esclusione.



statuto Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell'as-  
sociazione o che violi le disposizioni del presente statuto,

della dei regolamenti o le delibere degli organi sociali, o che co-

ntuale munque provochi un danno agli interessi dell'associazione,

issione potrà essere escluso dall'associazione con provvedimento mo-

Assem-



tivato adottato dal Consiglio Direttivo.

Contro tale provvedimento il socio escluso potrà fare motivata opposizione al Revisore, in prima istanza, e all'Assemblea, in appello.

### TITOLO III

#### ORGANI

##### Art. 11 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio di indirizzo e garanzia
- il Presidente
- il Revisore
- il Direttore

##### Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea nomina due scrutatori per eventuali operazioni di voto ed un Segretario dell'Assemblea stessa.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annuale, nonché i soci benemeriti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

E' ammessa la delega per il voto ad altro socio votante. Ogn



socio votante potrà essere portatore di non più di due deleghe.

#### Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea


La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno due volte l'anno, la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e la seconda entro il 15 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da un decimo dei soci aventi diritto al voto. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine del giorno proposto. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invio di invito scritto, in forma di lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica ai soci.



Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione nonché il luogo della riunione.

Deve essere inviato avviso di convocazione dell'Assemblea anche al Revisore.





0 1 06 152860 235 7



L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per fornire notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali.

#### Art. 14 - Validità e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza degli stessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire e-

- esclusivamente a mezzo scheda segreta.

a Art. 15 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

e - relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella  
o programmatica;

a - bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio  
Direttivo;

- ammontare delle quote associative;

1- - nomina del Presidente;

ci - nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

o- - nomina del Revisore;

- nomina dei Soci Benemeriti;

te - regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

i- - qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che

o- non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

ea - modifiche da apportare allo statuto;

ite - scioglimento dell'Associazione;

le - indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo

ole all'atto di scioglimento della Associazione.



Art. 16 - Consiglio Direttivo

lle Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad

lio un massimo di nove membri di cui uno sarà nominato dai soci

istituzionali e gli altri saranno eletti dall'Assemblea. Nel

e- Consiglio Direttivo deve, comunque, essere presente una rap-



presentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica delle associazioni socie. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati appartenenti alle categorie economiche legate direttamente ai pro-dotti turistici.

Gli eletti rimangono in carica per un triennio o per una durata inferiore stabilita all'atto della nomina e sono rieleggibili. Al suo interno il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. L'Assemblea potrà stabilire e determinare un'eventuale indennità di carica per il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo.

#### Art. 17 - Dimissioni

Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvederà alla loro sostituzione, secondo l'elenco dei non eletti in ordine preferenziale ai voti ottenuti in Assemblea. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Si considera dimissionario dalla carica il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo accertato dal Consiglio Direttivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi membri.

#### Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione del Consiglio Direttivo deve esser fatta a mezzo lettera semplice, fax o posta elettronica.

#### Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. approntare il programma dell'attività sociale;
3. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
4. fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;
5. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre prima al parere obbligatorio del Consiglio di Indirizzo e Garanzia e poi all'approvazione del-





l'Assemblea dei soci;

6. attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;

7. disporre per la migliore organizzazione interna distribuendo gli incarichi organizzativi ai componenti il Consiglio Direttivo;

8. cooptare altri membri non eletti dall'Assemblea nel Consiglio Direttivo ed affidare loro incarichi, nel caso lo ritenesse necessario sotto il profilo organizzativo. I membri cooptati avranno diritto ad esprimere nel Consiglio Direttivo un voto consultivo;

9. proporre annualmente all'Assemblea l'importo delle quote associative;

10. proporre all'Assemblea la nomina dei soci benemeriti.

I compiti indicati al precedente capoverso hanno natura indicativa e non esaustiva in quanto il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli di esclusiva competenza del Consiglio di indirizzo e garanzia, del Direttore e dell'Assemblea.

In occasione delle nomine dei membri del Consiglio Direttivo il Consiglio Direttivo uscente potrà presentare all'Assemblea una lista dei candidati che ne avranno fatto richiesta almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

**Art. 20 - Il Consiglio di indirizzo e garanzia**

Il Consiglio di indirizzo e garanzia è composto dai Sindaci

ovvero da loro delegati, rappresentanti dei Soci

Istituzionali.

Il Consiglio di indirizzo e garanzia ha il compito di:

a) formulare annualmente indirizzi strategici per la definizione e lo sviluppo del ruolo e delle attività dell'Associazione, con particolare riguardo alla definizione e realizzazione

dei progetti d'ambito di cui all'art. 3 della L.P. n.

8/2002;


b) vigilare sulla realizzazione degli indirizzi strategici di cui al precedente punto a).

A tal fine copia dei verbali del Consiglio deve essere trasmessa al Consiglio di indirizzo e garanzia a cura del Direttore;

c) esprimere parere obbligatorio sulle proposte di regolamento.

Il Consiglio di indirizzo e garanzia elabora gli indirizzi strategici di cui al punto a) entro il 31 ottobre di ciascun anno e li trasmette al Consiglio Direttivo che sulla base degli stessi elabora il programma delle attività da sottoporre all'Assemblea dei soci. Gli indirizzi sono approvati in via definitiva entro il 15 dicembre di ciascun anno, sentito, ove necessario, un comitato ristretto composto in forma paritetica dai rappresentanti del Consiglio di indirizzo e garanzia e del Consiglio Direttivo.

All'interno del Consiglio di indirizzo e garanzia potranno



essere costituiti appositi comitati ai quali delegare funzioni specifiche.

Alle riunioni del Consiglio di indirizzo e garanzia partecipano, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore dell'Associazione.

#### Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo; se assente, è sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve al più presto, e comunque non oltre trenta giorni, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e garanzia.

#### Art. 22 - Revisore



Il Revisore è eletto dall'Assemblea degli associati. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo al quale deve essere invitato.

Il Revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e redige una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Se rileva irregolarità amministrative deve comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore ha diritto a ricevere una indennità, stabilita dall'Assemblea, per lo svolgimento dell'incarico.


#### Art. 23 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la natura e la durata del rapporto.


Il Direttore è responsabile operativo dell'attività dell'Associazione. In particolare egli:

1. provvede alla gestione amministrativa dell'Associazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

2. predisporre la bozza del bilancio di previsione e del bi-



0 1 06 152860 232 4



lancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo;

3. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente;

4. provvede all'assunzione del personale in base all'organico deciso e alle indicazioni date dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e garanzia e del Consiglio Direttivo.

**TITOLO IV**

**ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO**

**Art. 24 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 25 - Il Bilancio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati, unitamente alla relazione del Revisore, presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere im-

piegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

#### Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:


- 1) quote associative;
- 2) eventuali elargizioni fatte da associati e da terzi;
- 3) contributi di enti ed associazioni;
- 4) proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- 5) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in secon-



da convocazione, di almeno i tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci, per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Ai soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea che delibera lo scioglimento, una volta esaurita la fase di liquidazione, sarà restituita la quota iniziale in misura pari a quella dell'ammontare versato, o in quello proporzionalmente minore qualora il residuo attivo fosse inferiore alle quote iniziali versate dai soci stessi.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

1 Pubblico Ministero, saranno devolute all'esclusiva competenza

- di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal

o Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento

e il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta

effettuata dalla parte più diligente.

- Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è

3 richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui l'As-

a sociazione ha la propria sede legale.

o Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima li-

bertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come

i- irrituale.

a- Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni

a e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

ce Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitra-

te to fra le parti.

Per quanto non previsto si fa riferimento al decreto legisla-

di tivo 17 gennaio 2003 n. 5.

a Le modifiche della presente clausola compromissoria devono

me essere approvate con delibera dei soci presa con la maggio-

ranza di almeno i due terzi dei soci.


#### Art. 29 - Regolamenti interni

oci Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del pre-

ni- sente Statuto potranno essere disposte con regolamenti inter-

lle ni, da elaborare a cura del Consiglio Direttivo, approvati

del dal Consiglio di indirizzo e garanzia e dall'Assemblea



Ordinaria.

Art. 30 - Personale

Escluso il personale di segreteria, di norma il rimanente personale è collocato presso i soggetti operanti in ambito turistico nelle diverse realtà, in funzione della rilevanza turistica delle stesse. I soggetti di cui sopra vengono individuati dal Consiglio Direttivo sentito il Consiglio di indirizzo e garanzia.

Art. 31 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in tema di associazioni ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano nonché alla Legge Provincia Autonoma di Trento n. 8/2002, regolamento di attuazione e successive modifiche.

Art. 32 - Norma transitoria

Le norme relative che si riferiscono al revisore unico ed in particolare l'articolo 22 si applicano a decorrere dalla nomina del nuovo revisore unico, dopo la scadenza della carica dell'attuale collegio dei revisori, o in caso di dimissioni dell'intero collegio.

F.ti: Germano Berteotti

Santo Bonfiglio notaio (l.s.)

Copia conforme all'originale in  
atti miei composto di N. DICASSATE  
fogli tutti firmati a norma di legge.  
Rovereto, li 26/05/2012.....

